

## OTRANTO E IL DIRITTO DEI TURCHI

1 - La notevole quantità di testimonianze, anche inedite o rare, che sono emerse a ridosso del quinto Centenario otrantino, fa sentire ormai la necessità di un accurato censimento bibliografico che organizzi questi nuovi contributi ed i vecchi. Ma, in ogni caso, tale materiale risponde essenzialmente ad una natura documentale<sup>1</sup> o letteraria<sup>2</sup>; ch'è stata impiegata per ricostruzioni delle vicende belliche, e più in generale storico-politiche, o per evidenziare una certa inclinazione letteraria degli umanisti<sup>3</sup>. Solo raramente si è

---

<sup>1</sup> Dal punto di vista documentale, dopo gli importanti contributi del Foucard e di molti altri ricercatori segnalo negli ultimi tempi: G. DE GIOVANNI, *Memoria di Didaco al vescovo di Coria (da Murcia, 10 febbraio 1841)*, Otranto (ma Cutrofiano), 1976; A. SARACINO, *La guerra di Otranto del 1480-1481. Una bolla di papa Sisto IV da molti ritenuta perduta*, Galatina 1979; D. MORO, *Fonti salentine sugli avvenimenti otrantini del 1480-1481* in: AA. VV., *Otranto 1480*, Galatina, 1984, II, 5-175 (estr. anticipato): in questo saggio si dà l'edizione critica della c.d. «relazione d'Acello» e si espone il contenuto di opere letterarie o storiografiche, le più vicine all'avvenimento

<sup>2</sup> Dal punto di vista letterario segnalo negli ultimi tempi: R. COLUCCIA, *Un cantare napoletano per la guerra d'Otranto (1480-1481)* in «Studi mediolatini e volgari», 25 (1977), 45-83; M. PROBI SULMONENSIS *Thiumpus Hydruntinus* a cura di M. Pisani Massamormile, Napoli, 1977 con una ottima introduzione sulla guerra d'Otranto nel 1480-1481, 7-40; L. BANFI, *Un sonetto per Otranto* in «Archivio storico lombardo», CII (1976, ma 1978), 1-8; AA. VV., *Otranto 1480* a cura di A. Laporta, Lecce, 1980; AA. VV., *Gli umanisti e la guerra otrantina. Testi dei secoli XV e XVI, a cura di diversi autori* e con introduzione di F. Tateo, Bari 1982. Per evitare equivoci aggiungo che in «Nuovi orientamenti», XIV (83, 1983) v'è un contributo, 5-6, di A. E. FOSCARINI, *Francesco Zurlo morì ad Otranto?*, dov'è confuso Francesco Zurlo, che morì davvero ad Otranto, con un suo omonimo cugino giovinezze, morto dopo la battaglia di Cerignola del 1503 (si confronti per tutti S. Ammirato).

<sup>3</sup> Per uno sguardo d'insieme sull'interesse umanistico per i Turchi o per Otranto, cfr. A. M. CAVALLARIN, *L'Umanesimo e i Turchi* in «Lettere italiane», 32 (1, 1980), 54-74; D. MORO, *La vicenda otrantina del 1480-81 nella società italiana del tempo. Aspetti letterari e civili*, in *Otranto 1480*, cit.,

tentato di inquadrare l'evento otrantino in altre ottiche, di storia religiosa, ad esempio<sup>4</sup>, o di storia sociale<sup>5</sup>. Ma anche gli autori giuridici possono dare un buon contributo: basterebbe a dimostrarlo la rapida e importante descrizione dell'invasione turca data dal grande giurista Matteo d'Afflitto<sup>6</sup>: « prout evenit in presentiarum temporibus nostris de gente barbarica et infidelibus Christi, qui depredaverunt cum crudelissimis homicidiis et devastationibus ecclesiarum et divini cultus et violationi(bu)s virginum viduarum et nuptarum, pulchram civitatem ydrontinam presenti anno 1480 »<sup>7</sup>. Anche dagli intertempi di quest'opera d'afflittiana discende che egli scriveva prima della fine del 1480, e cioè mentre perdurava l'occupazione di Otranto. Ciò significa che siamo di fronte ad una delle

---

73-135; A. VALLONE, *L'eccidio otrantino (1480) tra canoni retorici e invenzione narrativa dal XVII secolo ad oggi*, in « Critica letteraria », IX (3, 1981), 486-518 (poi in *Nuovi studi di storia letteraria napoletana*, Napoli, 1982, 139-74); *Letterati e guerrieri di fronte al pericolo turco in Chierici e feudatari del Mezzogiorno*, Bari 1984, pp. 21-68, letto appunto in Otranto nel 1980. Da tutti questi interventi, così come da quelli alle note 1 e 2, possono discendere naturalmente ampliamenti bibliografici.

<sup>4</sup> R. JURLARO, *Spiritualità e vita religiosa in Terra d'Otranto nel XV secolo* in: AA.VV., *I beati 800 Martiri di Otranto del 1480. Atti del Convegno ecclesiale di studio*, Otranto, 1980, 43-66; e nello stesso volume, C. BOVE, *Gli ordini mendicanti ad Otranto nel XV secolo. La testimonianza dei francescani*, 67-82.

<sup>5</sup> Debbo qui rinviare al mio saggio: *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese: i Castriota in Terra d'Otranto* in: AA.VV. *Momenti e figure di storia pugliese. Studi in memoria di Michele Viterbo (Peucezio)*, I, Galatina, 1981, 135-85. In questo lavoro ho tentato di dimostrare, fra l'altro, il senso degli stanziamenti di albanesi o levantini in genere in Terra d'Otranto. Lessi questo intervento nel Convegno di Otranto del 1980: una seconda edizione assai ampliata è rimasta in bozze per almeno tre anni presso Mario Congedo cui è affidata la pubblicazione degli *Atti* del quinto Centenario. In questo saggio (una prima parte) ho dedicato un paragrafo all'impegno militare della famiglia Granai Castriota e l'ho fatto per dei buoni motivi che saranno evidenti nella seconda parte: rinviavo per gli altri profili biografici a bibliografia sparsa e soprattutto al Padiglione. Senza alcun fondamento allora A. Laporta ha creduto di vedere in me l'aspirante biografo di casa Granai onore per il quale è invece lui che si va affaticando: cfr. da ultimo *Aragona e Granai in Leverano* in: AA.VV., *Tempi uomini e cose di Leverano*, Galatina 1985, 93 nt. 4, e prima ancora: *Le nozze di Alfonso Castriota e Camilla Gonzaga (1518)* in: AA.VV., *Familiare '82*, Brindisi, 1982, 157.

<sup>6</sup> Per un profilo culturale di questo autore rinvio alla voce da me curata (d'Afflitto Matteo) nel *Dizionario biografico degli Italiani*, in corso di stampa.

primissime testimonianze non documentali dei fatti otrantini e prodotta da un autore molto vicino alla Corte.

Tuttavia l'importanza di questo brano non è tanto nella rapida descrizione dell'avvenimento, quanto nel servire da presupposto ad una analisi giuridica che svela alcuni meccanismi della reazione aragonese contro i Turchi: meccanismi la cui articolazione troppo spesso è dissolta in nude parole sul machiavellismo dei regnanti o sulla povertà dei governi. La monarchia aragonese, che pure aveva instaurato fin dal 1443 un sistema tributario ordinario basato sulla numerazione dei fuochi<sup>8</sup>, aveva subito con pesantezza particolare, anche per le note vicende politiche di quegli anni<sup>9</sup>, l'attacco turco, e doveva dunque predisporre un piano fiscale eccezionale. Tale eccezionalità e i complessi problemi giuridici di garantimento che sollevava sono ben evidenti nell'importante *quaestio* che Matteo d'Afflitto dedica all'argomento<sup>10</sup>.

La particolarità della situazione dipendeva non solo dalla necessità di racimolare un nuovo gettito fiscale, ma anche dalla urgenza di incrementare il numero dei militari. Quest'ultimo profilo si comprende appieno solo sottolineando la natura ancora feudale dell'esercito aragonese. L'*adoba*, che il feudale doveva al sovrano in ragione del feudo, consisteva infatti nella fornitura di un certo numero di soldati, benché tale prestazione fiscale via via assumesse natura pecuniaria. Ma coloro che non erano legati al sovrano o allo stesso feudatario da alcun vincolo personale, e cioè i *burgenses*, non erano assoggettabili al servizio militare, dato che, in linea di principio, non potevano essere gravati da *servitia* personali<sup>11</sup>. A questo principio Matteo propone un derogare facendo perno sugli unici argomenti teorici che la eccezionale situazione di fatto concedeva di sfruttare: la necessità di intervento « pro communi utilitate et pro honesto statu principis conservando »<sup>12</sup>. È dunque pos-

<sup>7</sup> MATTHAEUS DE AFFLICTIS... *in tres Libros feudorum*, Ludguni, excud. C. Servanius, 1560, in L. F. 2, 55 (56 *quae sint regalia*) pr. (c. 329v).

<sup>8</sup> È opportuno rinviare al mio saggio *Aspetti*, cit., 151-2 e nt. 44.

<sup>9</sup> Che tuttavia potremo più distesamente cogliere nel contributo di G. Galasso letto ad Otranto nel 1980.

<sup>10</sup> MATTHAEUS DE AFFLICTIS, *op. cit.*, in L. F. 2, 55 (56) pr. nrr. 19-25 (cc. 332r-v).

<sup>11</sup> Sullo *status* giuridico del *burgensis* rinvio al mio saggio *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce, 1985, cap. II par. 7 e *ad indicem*. Ricordo soltanto che in dottrina era prevalso l'orientamento opposto a quello daflittiano.

sibile imporre alle *universitates regni* « ut mittant homines aptos ad armatas »<sup>13</sup>; l'unico sollievo concesso era « quod princeps possit compellere viros aptos de unaquaque provincia ut vadant ad armatas contra thurchum invadentem regnum expensis reipublice ». Era dunque il sovrano a dovere sostenere le spese di armamento individuale e di trasporto<sup>14</sup>. E ciò non poteva che accentuare il secondo profilo in questione: la legittimità di imporre tributi straordinari a chi già aveva soddisfatto quelli ordinari.

Sfruttando gli stessi argomenti teorici Matteo afferma che « poutit rex noster hanc novam et insolitam gabellam carleni unius proquibet tumulo grani imponere subditis ut subveniatur reipublice contra multitudinem turchorum invadentium dictam provinciam Jdrontinam cum redditus ordinarii regni ad hoc non sufficiant »<sup>15</sup>.

Fu dunque soprattutto questo tributo straordinario di un carlino per tomolo di grano a sostenere le spese per la riconquista di Otranto e le milizie municipali raccolte all'uopo.

2. È necessario attirare ora l'attenzione su altri aspetti giuridici che non hanno immediata connessione con la vicenda otrantina; ma che possono illuminare la realtà dei rapporti tra cristiani e ottomani, ed anche alcuni profili della letteratura umanistica. Dobbiamo sempre a Matteo d'Afflitto un interessante intervento sulla natura giuridica del « bellum » contro i Turchi.

Il diritto regio proibiva a qualunque titolo le guerre private nel Regno (*Lib. Aug., const. I, 8 Pacis cultum*); ma la illiceità veniva meno in caso di *bellum iustum*; di quella guerra che aveva in sé caratteristiche tali di giustizia da escludere l'applicazione della norma in questione: « non puto esse locum huic constitutioni si Comes et Baro in suo comitatu fuisset aggressus inconsulte et repente a Turcis cum vassallis maritimis vel aliis infidelibus et

no fin da Luca da Penne in *Cod. 11, 55 (54) 1, nrr. 15 ss.* (ed. Lugduni, 1582, 542-43).

<sup>12</sup> MATTHAEUS, *op. cit.*, nr. 24 (c. 332v a).

<sup>13</sup> MATTHAEUS, *op. cit.*, nr. 22 (c. 332v).

<sup>14</sup> MATTHAEUS, *op. cit.*, nr. 24 (c. 332v b).

<sup>15</sup> MATTHAEUS, *op. cit.*, nr. 24 (c. 332v b). Sembra che a questa contribuzione straordinaria abbiano partecipato anche i chierici, come si ricava dalla *dec. 36* di F. Reverter edita e commentata dal DE MARINIS, *Summa et observationes ad singulas decisiones R. C. Summariae*, Venetiis, apud N. Pezzana, 1731 (quarto volume dell'opera del D.M.). Si richiama all'uopo un brano di Giacomo d' Ajello, dove però non c'è alcun cenno specifico al fatto otrantino.

movisset guerram contra eos ad recuperanda sua territoria; quia ista esset defensio continuata quae permissa est (...). Isti enim Turcae de iura sunt hostes Christianorum, et licitum est bellum contra eos... »<sup>16</sup>. Matteo si spinge ancora più oltre; non solo riconosce *bellum iustum* quello *contra Turcas*, ma si chiede anche se sul fondamento di tale legittimità « liceat uti dolo et fraude ex parte illius qui habet iustam guerram »<sup>17</sup>. Dopo aver valutato varie autorità di diritto comune, egli propende al sì: « ego crederem quod contra Turcas et infideles cum quibus est iustum bellum... de iure communi potest uti dolo et fraude, si venerunt ad invadendum Regnum »<sup>18</sup>. Matteo non si pronuncia sulle atrocità belliche; ma il suo impianto mentale, ben consapevole delle esigenze legalitarie su cui poggia la teoria del « bellum », non lascia dubbi in merito cioè sulla loro inammissibilità; e d'altro canto svela la natura meramente letteraria del ragionamento con cui il Pontano giustifica *iure belli* le crudeltà turchesche<sup>19</sup>.

3. L'accenno di Matteo d'Afflitto ai Turchi, che « de iure sunt hostes christianorum » ci consente infine qualche considerazione sulla condizione giuridica dei Turchi nell'ordinamento del Regno e poi del Viceregno.

Le minoranze etniche stanziato nell'Italia meridionale, sia detto subito, erano disciplinate solo sotto alcuni profili della loro presenza: non godevano insomma di uno *status* giuridico, anche se proprio per questo non è sempre facile pronunciarsi sul loro regime. Il gruppo più consistente era senz'altro quello degli orientali, greci e albanesi in particolare. La loro era una diversità di rito, non di religione: ed anche per questo, dal punto di vista almeno della capacità di diritto privato, non incontravano gravi ostacoli nell'acquistare lo *status* di regnicolo<sup>20</sup>. Gli ebrei invece dovevano incontrare maggiori difficoltà proprio nell'area del diritto privato (ad esempio, in materia matrimoniale), dato che professavano una re-

<sup>16</sup> MATTHAEUS DE AFFLICTIS, *In utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutione novissima praelectio*, Venetiis, apud M. Guariscum, 1606: in *const.* I, 8, *Pacis cultum*, nrr. 66-7 (c. 53r).

<sup>17</sup> MATTHAEUS, *eod. loc.*, nr. 67.

<sup>18</sup> MATTHAEUS, *eod. loc.*, nr. 67 (c. 53v). Fuori dai confini della cristianità dolo e frode erano inammissibili anche contro i Turchi.

<sup>19</sup> I. IOVIANUS PONTANUS, *De immanitate liber*, ed. L. Monti Sabia, Napoli 1970, V, 5, 15-16: vedi anche l'Introduzione di F. TATEO a *Gli umanisti e la guerra otrantina*, cit., 10.

<sup>20</sup> G. VALLONE, *Aspetti*, cit., e il cap. II.

ligione non cristiana. Nelle prammatiche vicereali che li riguardavano<sup>21</sup> è fin troppo evidente la volontà di tenerli separati dal resto dei sudditi: volontà che invece non sussisteva per greci e albanesi. Ma, con diversa intensità, con diverse limitazioni, tutti costoro erano senz'altro dei liberi. Turchi e moreschi (cioè arabi, ma forse anche negri africani) molto probabilmente invece appaiono nella documentazione sempre come schiavi: e ce ne dovevano essere molti<sup>22</sup>. C'è pure una differenza: mentre i moreschi erano schiavi perché *de facto* catturati durante atti di pirateria o di guerra o simili, e dunque poteva darsi il caso di arabi residenti nel Regno e liberi, quando non colti nel compimento di atti che riducevano in schiavitù<sup>23</sup>. I turchi, invece, poiché erano *de iure*, cioè in via

<sup>21</sup> Sono tre del 1509, del 1539 (sull'espulsione degli ebrei dal Vicereame) e del 1572, che si leggono nelle più antiche consolidazioni delle prammatiche, incluse le prime due di S. Rovito (1611 e 1623), ma poi eliminate. Anche le anteriori richieste di norme speciali per la città di Napoli concordavano con questi provvedimenti generali; vedile esposte in B. FERRANTE, *Gli statuti di Federico per gli ebrei del Regno* in « Archivio storico per le Province Napoletane », s. III, a. 18 (1979), 140-41. Ma re Ferrante le respinse, e questo rientra nel quadro di tolleranza tracciato da N. FERORELLI, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al sec. XVIII* (1915) rist. anast. Bologna, 1966, per l'età aragonese (78 ss. 191 ss., 196 ss.). Tuttavia Andrea Molfesio nel volume di *Additionum* al suo commento sulle consuetudini napoletane nel *cons.* 17 nr. 11 (p. 12, Neapoli, 1616) riporta un frammento d'una prammatica del 1492, con cui Ferrante scacciava gli ebrei. Più che di una norma generale o di un'adesione ai provvedimenti spagnoli (FERORELLI, 78), è possibile che si tratti di un provvedimento necessitato da situazioni contingenti. Ce ne sarebbe una riprova. I cronisti attestano, infatti che appunto nel 1492 ben 40.000 ebrei spagnoli sbarcarono a Napoli e re Ferrante il 10 agosto dovette espellerli (con tale prammatica?): cfr. ad esempio TOMMASO DI CATANIA, *Croniche antiquissime* (ch'è poi un raffazzonamento dal Passaro): nella *Raccolta di varie croniche...*, a cura di A. A. Pelliccia, Napoli, Perger, 1780, I, 37-38. In ogni caso è fuor di dubbio che, con il Vicereame, il clima cambiò. Per la letteratura giuridica citerò ancora le *Decisiones* di Matteo d'Afflitto (ed.: Neapoli, 1719, con tutti gli *addentes*) e, in particolare, le *dec.* 151 e 214; ed ancora di S. Rovito i *Commentaria* (ed.: Neapoli, 1718) alle prammatiche *de Iudaeis*, 368-69. Ce n'è abbastanza per rendersi conto delle amplissime restrizioni originate dalla differenza di religione.

<sup>22</sup> Si vedano i titoli *De Mauris* e *De Nautis*, prime due prammatiche, nella consolidazione di D. A. VARIO (ed.: Neapoli, sumpt. A. Cervonii, 1772, II, 491-2, 576-7).  
491-2).

<sup>23</sup> Si veda anche, ad esempio, la prammatica II *De Mauris* (ed. cit. II,

generale e di principio, nemici della cristianità, non potevano, belligeranti o meno, che divenire schiavi se cadevano, in qualche occasione, nelle mani dei cristiani.

Ne fa prova una importante controversia, per la verità con molti precedenti, originata dal naufragio, nell'ottobre 1575, sul litorale di Ostuni di alcuni mercanti ebrei sudditi dei Turchi. Anche di recente questa controversia, per la quale prestarono la loro opera giuristi come G. F. de Ponte e G. A. Lanario, ha attirato l'attenzione<sup>24</sup>. Ma solo per quel che riguarda la attribuzione dei beni dei naufraghi, o trasportati dai naufraghi. Una prima decisione della Sommaria, in data 22 maggio 1577, stabilì che tutti i beni e le persone degli ebrei spettassero al Regio Fisco, sul presupposto della qualità di *hostes* di questi sudditi dei Turchi<sup>25</sup>. Tuttavia tre di questi ebrei fecero ricorso e riuscirono, se non altro, con un nuovo decreto della Sommaria del 26 febbraio 1580, a recuperare la libertà ferma restando la perdita dei beni<sup>26</sup>. Aveva avuto il suo peso l'appartenenza ad un popolo che non era *de jure* nemico dei cristiani. Ma evidentemente quando erano i Turchi in prima persona ad essere catturati, si discuteva solo della loro assegnazione, non

---

<sup>24</sup> C. M. MOSCHETTI, *Questioni di diritto pubblico marittimo negli scritti dei giuristi napoletani della prima metà del Seicento*, Napoli, 1984, 165-85.

<sup>25</sup> È uno degli *arresta*, esattamente il nr. 400, raccolti da D. A. DE MARINIS, *Arresta: capitula... Regiae Camerae Summariae, Venetiis*, apud N. Pezzana, 1731, 60-61 (ultimo volume delle opere del D.M.). Esso fu emanato previa relazione al Collaterale (forse in data 21 marzo 1577: cfr. MOSCHETTI, cit., 186) e col voto dei Reggenti di Cancelleria. Di questo decreto ha notizie indirette MOSCHETTI, *op. cit.*, 185-89. L'idea che fosse lecito impossessarsi delle merci degli ebrei in navigazione era del resto assai diffusa anche nel diritto comune. Lo dimostra un trattatista come il Santarém; v. D. MAFFEI, *Il giureconsulto Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488)*, ora in AA.VV. *Diritto comune. Diritto commerciale. Diritto veneziano*, Venezia 1985, 51 nt. 28.

<sup>26</sup> È tra gli *arresta*, cit., il nr. 423, p. 64. Le più dirette testimonianze letterarie su questa controversia sono le *decisiones* nr. 76 e 77 di F. Reverter. Da questi *arresta* e da queste due *decisiones* deriva, in ultima analisi, che i beni degli ebrei furono assegnati al Regio Fisco: i beni trasportati da loro furono invece assegnati in custodia, per eventuali rivendicazioni, al Grande Ammiraglio. Le persone degli ebrei furono liberate. Una attenta lettura del Lanario, che scriveva prima della decisione e che fu volutamente mal compreso dal Molfesio, non consente di dedurre altra conclusione, in particolare per i beni degli ebrei: cfr. MOSCHETTI, *op. cit.*, 187-9. La *decisio* 24 del Reverter riguarda invece un'altra fattispecie: la cattura in mare da parte di navi da guerra di beni dei turchi, moreschi o infedeli.

certo del fatto che fossero senz'altro di proprietà altrui, o insomma schiavi. È il caso dei quaranta mercanti ottomani catturati sul litorale di Torre Penna vicino a Brindisi<sup>27</sup>: ambitissima preda di tutti, dagli autori della cattura alle autorità, e che non ebbero destino più grato dei tanti cristiani che prima o dopo Otranto, nel Salento e in tutto il Mediterraneo, furono presi dai Turchi<sup>28</sup>.

GIANCARLO VALLONE

<sup>27</sup> La fonte più immediata è ancora la *decisio* 421 del Reverter colle osservazioni del De Marinis. Il decreto (18 novembre 1605) è riprodotto in calce alla *decisio* come anche negli *arresta* (cit. p. 84) col nr. 559. Notizie da altre fonti in MOSCHETTI, cit., 195 ss. Rammento poi che turchi e moreschi, anche se battezzati, non potevano essere ammessi ai pubblici uffici, secondo l'opinione, certo condivisa, di S. Rovito, in pramm. I *de Iudaeis*, nr. 12 (p. 369).

<sup>28</sup> Nella *Numerazione dei fuochi di S. Pietro in Galatina* del 1545, tuttora conservata nell'Arch. St. di Napoli, vi è la prova, su cittadini galatinesi, delle ripetute scorrerie turchesche. Tra parentesi indico il numero del fuoco. Risultano catturati da nove anni, dunque verso il 1536: Domenico dello Lazzaro, albanese (63), Organtino Schindoni (135), Marcantonio Mongiò (360), Angelo « rossatius » alias Planteda (485), Basilio, un greco (487), Francesco figlio adottivo di Angelo di Rocca (615), Vittorio de Mauro o forse il figlio Gio. Battista, che risulta morto (809), Angelo Coppola (831), Geronimo Petrosi (836), maestro Santo (1102), Quaranta Quaranta, ch'è annotato come rinnegato (1168). Catturati da otto anni (ma forse è la scorreria di cui sopra, datata diversamente): Michele Demitri, albanese (37), Benagia Laurenzani, che è ritenuto morto in Valona (49), Galterio Anthò (394), Antonio Romeo (632), Federico Cayo (835), Matteo dello Cresi di Noha (940). Alcuni sono dati per catturati da 6 a 9 anni prima: Leonardo di Rutigliano (729), Carlo Nico e il figlio Fabiano (866). Un albanese « Jonus » è catturato da un anno (705); mentre Gio. Pietro Spatri (608) in una nota posteriore al 1545, è dato per catturato da 13 anni e morto da 6. D'altra parte v'erano anche molti schiavi (e non solo turchi) nel Basso Salento. Ricordo solo N. ARGENTINA, *Turchi e schiavi in Francavilla d'Otranto* in « Rivista Storica Salentina », V (1908), 19-25; A. FOSCARINI, *Schiavi e turchi a Lecce (sec. XVI-XVII)*, ibid., 305-16. E ve n'erano anche in Galatina: nella cit. *Numerazione* sembrano non libere (a differenza di molti *famuli* e *famulae*): Imperia, *ancilla* dei d'Aruca (fuoco 71); Marietta, *ancilla graeca* dei Calofilippi (fuoco 97) e Stama, *ancilla orientalis* di Altobello Vernaleone (fuoco 254). Circolava un *Marchus niger colore sed liber*, con moglie (fuoco 935). Anche dai *Registri dei battezzati* della Chiesa Madre di Galatina si ricava qualche notizia: il 22.V.1588 è battezzata una schiava negra di Bartolo Robertini; l'8.III.1592 Benedetta, serva mora di Gio. Battista Curchi; il 15.IV.1592 uno schiavo negro di 14 anni di Marcello Scafio; il 9.XI.1621 è battezzata Attilia, figlia di Elena, turca fatta cristiana e serva di Ottavio Galluccio.